

**Una serie di documenti di inizio Trecento  
importanti per la storia della Comunità di Fiemme**

**Ventiduesima parte**

**Documento n° 15**

**Accordo tra i rappresentanti di Fiemme e quelli di Primiero  
per l'eventuale passaggio delle truppe di Can Grande della Scala  
Tonadico, 16 giugno 1324**

BCTn2, MS 3249.

Questo documento in pergamena<sup>1</sup> è stato pubblicato dal dott. Vigilio Inama, *Spigolature d'archivio: convenzione tra Fiemme e Primiero per il passaggio dei soldati di Can Grande della Scala nell'anno 1324*, "Archivio Trentino", XIII (1896), pp. 227-230. Egli, a p. 227, scrive che la pergamena gli fu consegnata dal dott. Giuseppe Terrabuggio di Primiero, direttore del giornale *La musica sacra* di Milano. Nel 1896/97 il prezioso documento venne donato dallo stesso Inama alla BCTn.

**Commento**

Il patto qui descritto va inquadrato nelle lotte in corso ad inizio Trecento in pianura padana e, per quanto ci riguarda, soprattutto fra Verona e Padova. Contro Padova il veronese Can Grande della Scala (1291-1329), divenuto poi nel 1317 anche vicario imperiale, ottenne una prima vittoria nel 1314 ed una seconda nel 1318. Nel 1323 Can Grande fece sue anche Feltre e Belluno e qui sta la ragione del patto siglato in questo documento.

Sentore di queste vicende vi fu certamente all'epoca anche in Fiemme, se i due fratelli Giovanni e Bertoldo, figli del fu Giovanni *il Giovine* di Cavalese, dal 1316 vicari vescovili in valle, si recarono fino a Tonadico, a nome degli uomini e della Comunità di Fiemme, per cautelarsi per quanto possibile dalle mire espansionistiche di Can Grande.

Don Delvai<sup>2</sup>, richiamandosi a quanto scrive il Vanzetta<sup>3</sup>, narra di lotte tra genti di Fiemme e genti del Primiero ad inizio Trecento, ma di tutto quanto espone non vi è il minimo documento a supporto; tant'è vero che neppure il Bozzetta, che scrive nel 1688, ne parla<sup>4</sup>. Ritengo invece del tutto probabile che possa essere avvenuto qualche litigio, soprattutto fra pastori, per il fatto che Fiemme era ed è confinante col Comune di Tonadico, a cui appartiene ancor oggi Bocche<sup>5</sup>.

---

1 Pergamena di cm 48 x 13.

2 Giorgio Delvai, *Notizie storiche della Valle di Fiemme*, Trento, Tipografia del Comitato diocesano trentino, 1903 (rist. anast. S. Giovanni in Persiceto, Magnifica Comunità di Fiemme, F.A.R.A.P., 1984), pp. 67-68 e 77-81.

3 *Storia di Fiemme del prof. Nicolò Vanzetta. Origini - 1815*, a cura di Italo Giordani, Ziano di Fiemme, Associazione culturale Ziano insieme, La reclame, 2012, p. 77 e p. 84.

4 Alessandro Bozzetta, *Storia sull'origine, governo e consuetudini della valle di Fiemme*, in "Italo Giordani, *Documenti per la storia di Fiemme*", Castello Molina di Fiemme, Pro Loco Castello – Molina di Fiemme, Dario De Bastiani Editore, 2016, pp. 233-299.

5 Il confine tra Fiemme e il Comune di Tonadico parte da Cima Bocche, taglia a metà Lago Bocche, segue il Rio Bocche fino alla stazione forestale di Paneveggio, taglia a metà la parte orientale del Lago di Paneveggio; risale verso Malga Rolle e taglia a nord di Passo Rolle fino a Cima Costazza. Quindi luribello, luribrutto, val Venegia, la strada che da Paneveggio va al Passo Valles e parte del Parco Naturale di Paneveggio sono in CC di Tonadico.

Ma questo non impedì relazioni di buon vicinato, tra cui questo importante patto di comune difesa e interesse, copia del quale, senz'altro a suo tempo consegnata ai rappresentanti di Fiemme, in AMCF non è stata conservata.

### Traduzione (non letterale)

[S. N.] Nell'anno del Signore 1324, indizione settima, nel giorno 16 giugno, sul *colçello*<sup>6</sup> di Tonadico di Primiero sono presenti:

- il signor sacerdote Adelelmo di Transacqua,
- il signor Bitino di Sommariva,
- Federico figlio del defunto ser Donato di Bladeno di Tarvisio, abitante a Tonadico,
- Giovanni di Veroneso di Mezzano,
- il notaio Antonio di Transacqua,
- Tonadico di Frassenedo di Agordo,
- Giacomo del fu Cavallero di Tonadico,

tutti testimoni chiamati ed appositamente convocati con altri.

Sono presenti al comune generale degli uomini di Primiero, convocati come al solito al suono della campana e tramite il messo:

- Enrico di Siror, marzollo<sup>7</sup> della Regola di Transacqua e Siror,
- il signor notaio Giacobino detto *Malinvernato*, di Transacqua<sup>8</sup>,
- il notaio Federico fu signor Giovanni fu signora Fina di Transacqua<sup>9</sup>,
- il notaio Adelelmo di Tonadico di Transacqua,
- Giovanni di Venetico, marzollo della Regola di Tonadico,
- il notaio Francesco di Lago di Tonadico<sup>10</sup>,
- il notaio Vittore di Tonadico,
- Boninsegna di Zanardino, marzollo della Regola di Mezzano,
- Boninsegna di Colmano di Mezzano,
- Giacomo fu Giovanni di Reverso di Mezzano,
- Antonio fu Giacomo di Salatino di Mezzano,
- Biagio di Bussegello, marzollo della Regola di Imer,
- Beltramo di Vidallo di Imer.

Tutti e singoli i marzolle e gli uomini sopra elencati, a nome proprio ed a nome di tutte e singole le Regole e di tutto il comune e l'università degli uomini del Primiero, con consenso e volontà di tutti gli uomini del Primiero qui presenti ed approvanti senza alcuna voce contraria, concordemente ed all'unanimità crearono, costituirono e designarono il nobile uomo signor Francesco di Mugnaio, vicario del Primiero, qui presente ed accettante, come proprio rappresentante, sindaco e procuratore legittimo e del comune e degli uomini del Primiero.

---

6 In *La Valle di Primiero nel Medioevo. Gli statuti del 1367 e altri documenti inediti*, a cura di Ugo Pistoia, Venezia, Deputazione Editrice, 1992, nota a p. 187, si scrive che *colçello* probabilmente indica un *piccolo colle*.

7 Mentre in Fiemme le allora 8 Regole avevano ciascuna i propri regolani, in numero variabile, in Primiero vi erano 4 Regole (Transacqua e Siror, Tonadico, Mezzano, Imer) con a capo per ciascuna un *marzollo* (forse il nome deriva dal fatto che erano eletti nelle assemblee generali delle singole Regole il 1° di marzo). Ma mentre in Fiemme i regolani di Regola avevano solo competenze amministrative, essendo riservate ai giurati quelle giudiziarie e fiscali, in Primiero il marzollo le ricopriva tutte.

8 È nominato in un atto redatto a Tonadico il 24 giugno 1330 dal notaio Ugolino di Mezzano. Vedi la pubblicazione di nota 6, pp. 187-190.

9 Come a nota precedente.

10 Come a nota precedente.

In particolare gli assegnarono il compito di accordarsi in modo pacifico, a nome del comune del Primiero, con ambedue o uno solo dei signori Giovanni e Bertoldo, fratelli di Fiemme, e con i giurati, i regolani e col comune e gli uomini di Fiemme; assicurando che il comune e gli uomini del Primiero non permetteranno che delle truppe del magnifico signore, il signore Can Grande della Scala, vicario per sua maestà regia delle città di Vicenza e Verona, nonché signore delle città di Feltre e di Belluno, oppure altre truppe attraversino il territorio o distretto del Primiero per passare nel territorio e distretto di Fiemme, andando o tornando e causando danni agli uomini ed al comune di Fiemme.

E se non sarà possibile impedire questo, cioè che le truppe non si dirigano verso il territorio di Fiemme, almeno quindici giorni prima avviseranno e renderanno noto ai signori Giovanni e Bertoldo ed agli uomini e al comune di Fiemme quando tali truppe si dirigeranno verso il territorio di Fiemme per danneggiarlo<sup>11</sup>.

Inoltre gli assegnarono il compito<sup>12</sup> di confermare, ratificare, approvare, sottoscrivere tutti e singoli i patti, le convenzioni, le alleanze già fatte ed approvate<sup>13</sup> tra gli uomini ed i comuni del Primiero e di Fiemme, imponendo a sua discrezione pene ed obblighi ai contraffacenti; e, fino alla somma da lui in essi indicata, obbligare tutti i beni del comune e degli uomini del Primiero; ed a giurare a nome di tutti e singoli gli uomini del Primiero con qualsiasi tipo di giuramento; ed a fare ed eseguire tutto ciò che è doveroso e necessario agli scopi sopra indicati e tutto ciò che i presenti farebbero ed eseguirebbero di persona.

Quindi diedero e concessero al loro sindaco e procuratore la piena, generale e libera conduzione in tutto quanto sopra descritto. E tutti promisero, a nome proprio ed a nome del comune del Primiero, che manterranno fede in perpetuo a tutto ciò che il loro sindaco avrà fatto e riterrà opportuno fare in questa circostanza. Ai fini della stretta osservanza di tutto quanto sopra descritto obbligarono tutti i beni del comune del Primiero sia presenti che futuri.

Infine tutti i marzulli, a nome proprio ed a nome del comune e col consenso e volontà di tutti gli uomini del Primiero, qui presenti ed approvanti, giurarono sui vangeli di Dio di approvare e confermare l'operato del loro sindaco riguardo a quanto sopra esposto e di mantenersi sempre fede senza smentirlo in alcun modo.

Io Ugolino di Mezzano del Primiero<sup>14</sup>, notaio del sacro palazzo, sono stato presente a tutto quanto sopra descritto e su richiesta l'ho pubblicamente ed autenticamente redatto.

## Trascrizione

### Verso

1. MS 3249.
2. 1324. Alleanza fra Primiero e Fiemme per non lasciar passare i soldati del Can Grande della Scala [scrittura ottocentesca].
3. La indizione 7<sup>a</sup> combina coll'anno 1324, mentre il 1329 avrebbe la indizione 12<sup>a</sup>. Pubblicata

<sup>11</sup> La clausola, se così si può chiamarla, è inconsistente. Sapere con l'anticipo di 15 giorni dove si sarebbero dirette eventuali truppe nemiche era di fatto impossibile.

<sup>12</sup> Le seguenti dichiarazioni fanno parte del consueto formulario giuridico con cui si dava ad un proprio rappresentante la piena e completa facoltà di gestire un accordo.

<sup>13</sup> Con queste parole di per sé si darebbe ad intendere che vi era già stato un qualche precedente accordo.

<sup>14</sup> Si tratta del padre dei notai *Iohannes et Iacobus de Hugolino de villa Mezani de Primeo*, che operano in Fiemme dal 1353 in poi. Per *Iohannes* vedi ad esempio il documento del mese di aprile 2018 pubblicato su questo sito; per *Iacobus* vedi AMCF, capsula M, 1. Strada di Capriana, 5 novembre 1357: La Regola di Capriana nomina il suo rappresentante per concludere con la Comunità la lite incorsa per l'investitura del monte Gua.

nell'Archivio Trentino del 1896 (con molti errori)<sup>15</sup>, p. 228.

4. 1324, indizione 7, giugno 16. In Colçello di Tonadico di Primiero. Presenti prete Adellelmo di Tressaqua, signor Bitino da Sommariva e altri. Convenzione tra Fiemme e Primiero per il passaggio dei soldati di Can Grande della Scala. Primiero si impegna di impedirlo, se quelli fossero mandati a danno di Fiemme. Notaio Ugolino da Mezano di Primiero [scrittura relativamente recente].
5. [al rovescio] Dono del prof. cav. Vigilio Inama, 1897.

## Recto

[S. N.] Anno Domini millesimo trecentesimo vigesimoquarto, indictione septima, die sextodecimo intrante iunio, in colçello ville Tonedici de Primeo. Presentibus: domino presbitero Adellelmo de Tressaqua; domino Bitino de Sumaripa; Federico filio quondam ser Donati de Bladeno, districtus Tarvissii, habitatore in villa Tonedici; Iohane de Veronesso de Meçano; Anthonio notario de Tressaqua; Tonedico de Frassenedo de Agurdo; Iacobo quondam Cavallerii de Tonedico; testibus rogatis et ad hec specialiter convocatis et aliis.

In pleno et generali comuni omnium hominum de Primeo, ad sonum campane et voce preconia more solito congregato: Henricus de Sibroro, marçollus Regule Tressaque et Sibroris; dominus Iacobinus notarius, dictus Malivernatus, de Tressaqua; Federicus notarius quondam domini Iohannis olim domine Fine de Tressaqua; Adellelmus notarius dicti loci; Iohannes de Venectico, marçollus Regule Tonedici; Francisschus notarius de Lago; et Victor notarius de Tonedico; et Bonaensigna de Çanardino, marçollus Regule de Meçano; Bonaensigna de Colmano dicte vile Meçani; Iacobus quondam Iohannis Reverssi de eodem loco; et Anthonius quondam Iacobi de Salatino de ipso loco; et Blassius de Bussegello, marçollus Regule Ymeri; et Bertramus de Vidallo de eadem Regula.

Omnes et singuli predicti marçolli et homines suprascripti, suo nomine et vice et nomine omnium et singularum dictarum Regularum et tocus comunis et universitatis omnium hominum de Primeo, de consensu et voluntate omnium hominum de Primeo ibidem pressencium et vollencium et nemine discrepante, unanimiter et concorditer fecerunt, constituerunt atque ordinaverunt nobilem virum dominum Francisschum de Mugnayo, vicarium Primey, ibidem presentem et recipientem, suum et dicti comunis et hominum de Primeo certum nuncium, sindicum, actorem et procuratorem legitimum speciallem ad promitendum, contraendum et pacifficendum vice et nomine dicti comunis Primey dominis Iohanni et Bertholdo, fratribus de Flemis, sive uni eorum, et iuratis, regulanis, comuni et hominibus de Flemis, quod dictum comune et homines de Primeo non dimitent ire nec transsire per territorium vel districtum Primey ad territorium de Flemis et districtum sui aliquas gentes magnifici domini, domini Canis Grandis de la Scalla, civitatum Verone et Vicencie pro regia magestate vicarii, necnon civitatum Feltri et Belluni domini, necnon aliquas alias gentes eundo vel redeundo, occassione dapnificandi homines et dictum comune de Flemis.

Quod si facere non posent vel victare, quod dicte gentes non irent ad dictum territorium de Flemis, saltim denunciabunt et notum facient dictis dominis Iohanni et Bertholdo et hominibus et comuni de Flemo saltim quindecim diebus ante quam dicte gentes irent ad dictum territorium Flemi occasione dapnificandi eum.

Et ad confirmandum, ractificandum, aprobandum et dugendum omnia et singula pacta, iuramenta, convenciones et ligas quondam factas et contractas inter homines et dicta comunia de Primeo et de Flemo; et ad inponendum penam et obligacionem prout sibi videbitur et volluerint; et pro predictis ad obligandum omnia bona comunis et hominum de Primeo usque ad sumam

<sup>15</sup> La scritta fra parentesi è di altra mano.

pene et obligacionis que imponetur per eum; et ad iurandum in nominibus<sup>16</sup> omnium et singulorum hominum de Primeo de quocumque genere sacramenti; et ad omnia et singula plenarie faciendum que in predictis et circha predicta exigunt et requirunt; et ea omnia et singula que ipsimet omnes facere posent, si personaliter presentes adessent.

Dantes et concedentes prefacto suo sindico et procuratori plenam, liberam et generallem administracionem in omnibus et singulis supradictis. Et promisserunt omnes, suo nomine et vice et nomine dicti comunis Primey, se firma et rata perpetuo habituros quecumque dictus eorum syndicus in predictis et circha predicta fecerit et duxerit facienda. Pro quibus omnibus et singulis sic firmiter observandis obligaverunt omnia bona dicti comunis Primei, tam habita quam habenda.

Insuper omnes predicti marçolli, suo nomine et nomine antedicto, de consensu et voluntate omnium dictorum hominum de Primeo pressencium et vollencium, corporaliter iuraverunt ad sancta Dei evangelia omnia et singula, que facta fuerunt per dictum eorum syndicum in predictis et circha predicta, firma et ratta semper habere et tenere et nullo modo de iure vel de facto contra facere vel venire.

Ego Ugolinus de Meçano de Primeo, sacri pallacii notarius, hiis omnibus interfui et rogatus publice et autentice scripsi.